



AL TRIBUNALE DI BRESCIA

9/9/2021

Ricorso ex articolo 14 ter L. 27-1-2012, n. 3
(Liquidazione dei beni)

Procedura n° 450/2019 Ghidini Francesco, Lò Alessandra e Ghidini Marco

GIUDICE : Dott.ssa Simonetta Bruno

OCC: Dott.ssa Mila Fantini

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITARIO
Brescia, 9/9/2021
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Mollace

Il sottoscritto Ghidini Marco,

nato a Gardone Valtrompia (BS) il 18.06.1982, codice fiscale GHDMRC82H18D918X,

residente in Mura (BS) via Olsano 28 *pec; autoriparazioniimpiautigi@pec.it*

premessò che

sussistono le condizioni previste dalla Legge 3/27.1.2012 come modificata dal D.L. 179/2012, in quanto il sottoscritto si trova in stato di crisi da sovraindebitamento e non è in grado di far fronte col proprio patrimonio agli impegni assunti e conseguentemente versa in una situazione di sovraindebitamento,

ritenuto che il sottoscritto

- a) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012;
- b) nei cinque anni anteriori alla data della presente non ha fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012 e non ha posto in essere atti in frode ai creditori,

considerato che

- la procedura di liquidazione del patrimonio prevede l'intervento di un "organismo di composizione della crisi", cui la legge attribuisce varie funzioni, alcune necessarie per la

presentazione della domanda di liquidazione, tra cui, fra le altre, la relazione particolareggiata prevista dal terzo comma dell'art. 14 ter Legge 3/2012;

- l'art. 15 comma 9 della Legge citata dispone che "i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 28 del R.D. 267/16.3.1942 e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato";

- lo scrivente ha pertanto presentato istanza all'Ill.mo Tribunale intestato al fine della nomina di un professionista facente le funzioni dell'organismo di composizione della crisi e con provvedimento del 22.01.2019 il Tribunale ha nominato Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento la dott.ssa Mila Fantini (C.F. FNTMLI70A48B157Y), dottore commercialista in Gussago;

- lo scrivente ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 14 ter comma 4 al predetto professionista la relazione ai sensi dell'art.14 ter comma 3;

- la dott.ssa Mila Fantini ha quindi:

° prontamente comunicato la richiesta ricevuta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali;

° provveduto a redigere l'allegata relazione particolareggiata contenente:

1) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni;

2) l'esposizione delle ragioni della incapacità del ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte;

3) il resoconto sulla solvibilità del ricorrente negli ultimi cinque anni;

4) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della presente domanda,

nel rinviare al contenuto della predetta relazione,

CHIEDE

la liquidazione di tutti i propri beni ai sensi e per gli effetti della Sezione II del Capo II della L.3/2012 e conseguentemente che il Tribunale:

- dichiari l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. L. 3/2012;
- disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dalla dott.ssa Mila Fantini già nominata, con provvedimento del 22.01.2019, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il decreto di apertura della liquidazione siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano "Bresciaoggi";
- ordini la trascrizione del decreto di apertura della liquidazione sui beni immobili e mobili registrati, compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'O.C.C. ed al Giudice sulle attività svolte;
- ordini, infine, la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

Per una migliore soddisfazione dei propri creditori il sottoscritto Ghidini Marco:

- si impegna a versare alla procedura:

a) mensilmente Euro 200,00;

b) annualmente, entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione periodica dei redditi, la differenza positiva tra reddito netto, spese fisse per esigenze familiari e quanto già versato alla procedura nel periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L.3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c. 2 e 3 L. 3/2012 e di cui all'art. 14 ter comma 3 L. 3/2012, e così:

- 1) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (allegato 1);
- 2) inventario di tutti i beni mobili e immobili (allegato 2);
- 3) dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta dal 2015 al 2019 (allegato 3);
- 4) certificazione stato di famiglia e residenza (allegato 4);
- 5) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, quantificate in Euro 2.000,00 (allegato 5);
- 6) dichiarazione di prospettiva reddituale: si prospettano Euro 2.200,00 netti mensilizzati (allegato 6);
- 7) relazione particolareggiata del professionista facente le funzioni di O.C.C., nominato nella persona della dott.ssa Mila Fantini (allegato 7).

Con osservanza,

Brescia, 20 gennaio 2021

Ghidini Marco

